

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3915

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLA, VIETTI, ARMELLIN, GARAVAGLIA, BOFFARDI, BELUSSI, CAVIGLIASSO, CIANNAMEA, CARLOTTO, GARZIA, PICCOLI MARIA SANTA, RUSSO FERDINANDO, MARABINI, REVELLI, USELLINI

Presentata il 3 febbraio 1983

Interpretazione autentica e modifiche dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, dà la possibilità ai coniugi di presentare le dichiarazioni dei redditi su un unico modulo.

Nella prassi delle esattorie delle imposte nonché in uffici dell'amministrazione finanziaria sta diffondendosi l'interpretazione della norma nel senso che l'uno dei coniugi diventi responsabile di tutte le imposte, sovrattasse, pene pecuniarie ed interessi non solo conseguenti alla dichiarazione, ma anche accertate successivamente.

Il risultato è quello di reintrodurre nel nostro sistema una responsabilità solidale che è venuta meno con l'abolizione del cumulo sancita dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 179 del 1976.

Tale risultato aberrante contravviene ai principi di eguaglianza nei confronti

dei coniugi che presentano dichiarazioni separate e di capacità contributiva, poiché l'imposta finisce di essere del tutto indipendente dal reddito del contribuente cui si addossa illegittimamente il carico: vi sono stati casi di addebiti di centinaia di milioni a persone che avevano un reddito di lavoro dipendente di pochi milioni, il che, oltre che ingiusto, è iniquo.

Il beneficio che i coniugi hanno con la dichiarazione comune è soltanto quello di sommare le detrazioni che spettano ad ognuno, il che non giustifica certo la deplorata interpretazione.

La solidarietà, capita di sentire, sarebbe scelta volontariamente, anche se inconsciamente, dagli stessi coniugi con le loro sottoscrizioni delle due dichiarazioni redatte nel medesimo modulo, perché — si aggiunge — è una conseguenza disposta

dalla legge, ancorché non conosciuta dai sottoscrittori; infatti, si dice, l'ignoranza della legge non è ammessa... principio invece che vale per il solo diritto penale, ma nel quale le responsabilità sono pur sempre solo personali.

Si aggiunga che ai malcapitati cittadini, dichiarati debitori perché coniugi sottoscrittori dello stesso modulo, non esiste nella pratica alcuna congrua difesa: la sospensione degli atti esecutivi deve essere disposta dagli intendenti di finanza (articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) nel termine « canzonatorio » di 30 giorni, in effetti quasi mai rispettato. Si sa inoltre quali siano i lunghi tempi delle decisioni giurisdizionali.

Ritenendo esatta l'interpretazione lamentata, la questione è pendente da oltre 33 mesi alla Corte costituzionale, alla stessa rimessa per l'evidente sospetto di incostituzionalità dalla commissione tributaria di Napoli, con ordinanza 13 maggio 1980.

Quanto sopra non fu voluto dal legislatore nel 1977 nel dettare la norma che consente la dichiarazione dell'unico modulo, ma con la quale non si voleva in

alcun modo contraddire al chiaro indirizzo espresso dalla Corte costituzionale sulla responsabilità individuale dell'imposta.

Si impone pertanto una legge di interpretazione autentica della norma e, con l'occasione, è opportuna la rettifica di disposizioni di sapore arcaico di dubbia costituzionalità, come quella della notifica al marito anche per la moglie (e non viceversa), con l'evidente difficoltà o impossibilità dell'esercizio del diritto di difesa di quest'ultima.

Con questi intendimenti si propone la sostituzione del citato articolo 17, con la soppressione dei commi terzo, quarto e quinto, il che comporterà che le notifiche e della cartella dei pagamenti e degli accertamenti dovranno essere eseguite ad entrambi i coniugi o a quello cui gli accertamenti si riferiscono e la solidarietà nella responsabilità del debito di imposta non possa in alcun modo essere invocata.

Onorevoli colleghi, per rimediare alla deprecata situazione sopra lamentata e per fare cessare il deplorabile stato di cose che si è verificato, si raccomanda alla vostra cortese attenzione il testo di legge proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, si deve intendere nel senso che ciascun coniuge è responsabile della dichiarazione dei propri redditi, anche se presentata su unico modello secondo il disposto dello stesso articolo 17.

ART. 2.

Il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sono soppressi.